

**PARTE IV**  
**ELUSIONE DELLO STATUS DI STABILE**  
**ORGANIZZAZIONE**

**Articolo 12 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso commissionaire arrangements e strategie simili**

1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine "stabile organizzazione", ma fatto salvo il paragrafo 2, se una persona opera in una Giurisdizione Contraente di un Accordo fiscale coperto per conto di un'impresa e, ciò facendo, stipula abitualmente contratti o ricopre abitualmente il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono conclusi in via abitudinaria (*routinely*) senza modifica sostanziale da parte dell'impresa, e tali contratti sono:

- a) a nome dell'impresa; o
- b) per il trasferimento della proprietà, o per la concessione di un diritto di utilizzo, di beni posseduti da tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare; o
- c) per la prestazione di servizi da parte di tale impresa,

si considera che detta impresa abbia una stabile organizzazione in detta Giurisdizione Contraente in relazione a tutte le attività che detta persona esercita per l'impresa salvo che tali attività, se fossero esercitate dall'impresa mediante una sede fissa di affari di detta impresa situata in tale Giurisdizione Contraente, non indurrebbero a considerare tale sede fissa di affari come una stabile organizzazione in base alla definizione di stabile organizzazione inclusa nell'Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificato dalla presente Convenzione).

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la persona che opera in una Giurisdizione Contraente di un Accordo fiscale coperto per conto di un'impresa dell'altra Giurisdizione Contraente eserciti un'attività economica nella prima Giurisdizione Contraente come agente indipendente e agisca per l'impresa nell'ordinario svolgimento di tale attività. Se, tuttavia, una persona opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese con le quali è strettamente correlata, la suddetta persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo rispetto a ciascuna di tali imprese.

- 3. a) Il paragrafo 1 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che descrivono le condizioni in base alle quali si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Giurisdizione Contraente (o si considera che una persona sia una stabile organizzazione in una Giurisdizione Contraente) con riferimento a un'attività che una persona diversa da un agente di status indipendente esercita per l'impresa, ma soltanto nella misura in cui tali disposizioni si riferiscono alla situazione nella quale tale persona ha, ed esercita abitualmente, in detta Giurisdizione Contraente l'autorità per concludere contratti a nome dell'impresa.
- b) Il paragrafo 2 si applica in luogo delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che prevedono che non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in una Giurisdizione Contraente con riferimento ad un'attività che un agente di status indipendente esercita per l'impresa.

4. Una Parte può riservarsi il diritto di non applicare la totalità del presente Articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

5. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 1 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni Contraenti abbiano effettuato una notifica riguardante tale disposizione.

6. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al paragrafo 4 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 3, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 2 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto qualora tutte le Giurisdizioni Contraenti abbiano effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.

### ***Articolo 13 – Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività***

1. Una Parte può scegliere di applicare il paragrafo 2 (Opzione A) o il paragrafo 3 (Opzione B) o di non applicare alcuna opzione.

#### ***Opzione A***

2. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine "stabile organizzazione", si considera che il termine "stabile organizzazione" non includa:

- a) le attività specificamente elencate nell'Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscano una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell'attività;
- b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a);
- c) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b),

a condizione che tale attività o, nel caso del sottoparagrafo c), l'attività complessiva della sede fissa di affari, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

#### ***Opzione B***

3. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono il termine "stabile organizzazione", si considera che il termine "stabile organizzazione" non includa :

- a) le attività specificamente elencate nell'Accordo fiscale coperto (prima delle modifiche

apportate dalla presente Convenzione) come attività che si considera non costituiscono una stabile organizzazione, indipendentemente dal fatto che tale eccezione allo status di stabile organizzazione dipenda o meno dal carattere preparatorio o ausiliario dell'attività, salvo nella misura in cui la disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto preveda esplicitamente che si considera che una attività specifica non costituisca una stabile organizzazione a condizione che l'attività abbia carattere preparatorio o ausiliario;

- b) il mantenimento di una sede fissa di affari al solo fine di esercitare, per l'impresa, qualsiasi attività non indicata nel sottoparagrafo a), a condizione che tale attività abbia carattere preparatorio o ausiliario;
- c) il mantenimento di una sede fissa di affari ai soli fini dell'esercizio combinato di attività indicate nei sottoparagrafi a) e b), a condizione che l'attività complessiva della sede fissa di affari, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una disposizione di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificata dai paragrafi 2 o 3) che elenca le attività specifiche che si considera non costituiscono una stabile organizzazione non si applica a una sede fissa di affari utilizzata o mantenuta da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente collegata esercita attività economiche nella stessa sede o in altra sede situata nella stessa Giurisdizione Contraente e:

- a) tale sede o un'altra sede costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente collegata ai sensi delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che definiscono una stabile organizzazione; o
- b) l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, non ha carattere preparatorio o ausiliario;

a condizione che le attività economiche esercitate dalle due imprese nella stessa sede, oppure dalla stessa impresa o da imprese strettamente collegate nelle due sedi, costituiscano funzioni complementari che sono parte di un'operazione economica coesa.

- 5. a) Il paragrafo 2 o il paragrafo 3 si applica in luogo delle parti pertinenti delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscono una stabile organizzazione anche se l'attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili).
- b) Il paragrafo 4 si applica alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto (come eventualmente modificate dai paragrafi 2 o 3) che elencano le attività specifiche che si considera non costituiscono una stabile organizzazione anche se l'attività è esercitata attraverso una sede fissa di affari (o alle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che hanno effetti comparabili);

6. Una Parte si può riservare il diritto:

- a) di non applicare la totalità del presente Articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;
- b) di non applicare il paragrafo 2 ai suoi Accordi fiscali coperti che stabiliscono espressamente che si considera che un elenco di attività specifiche non costituiscano una stabile organizzazione soltanto se ciascuna delle attività ha carattere preparatorio o ausiliario;
- c) di non applicare il paragrafo 4 ai suoi Accordi fiscali coperti.

7. Ciascuna Parte che sceglie di applicare una Opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario la sua scelta di Opzione. Tale notifica include altresì l'elenco dei suoi Accordi fiscali coperti che contengono una disposizione di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Una Opzione si applica ad una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni Contraenti hanno scelto di applicare la medesima Opzione e hanno effettuato una tale notifica riguardante tale disposizione.

8. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 e che non sceglie di applicare una Opzione ai sensi del paragrafo 1 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 5, nonché il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Il paragrafo 4 si applica a una disposizione di un Accordo fiscale coperto soltanto se tutte le Giurisdizioni Contraenti hanno effettuato una notifica riguardante tale disposizione ai sensi del presente paragrafo o del paragrafo 7.

#### ***Articolo 14 – Suddivisione (splitting-up) di contratti***

1. Al solo fine di determinare se sia stato superato il periodo (o i periodi) di tempo indicato in una disposizione di un Accordo fiscale coperto che prevede un periodo (o periodi) di tempo dopo il quale progetti o attività specifiche costituiscono una stabile organizzazione:

- a) qualora un'impresa di una Giurisdizione Contraente eserciti attività nell'altra Giurisdizione Contraente in un luogo che costituisce un cantiere di costruzione, un progetto di costruzione o di installazione o altro progetto specifico individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto, o eserciti attività di supervisione o di consulenza in connessione con tale luogo, nel caso di una disposizione di un Accordo fiscale coperto che si riferisca a tali attività, e tali attività siano esercitate per uno o più periodi di tempo che, in totale, superano 30 giorni senza superare il periodo o i periodi indicati nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto; e
- b) qualora attività correlate siano svolte nell'altra Giurisdizione Contraente nello stesso (o, se la disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto si applica alle attività di supervisione o consulenza, in correlazione con lo stesso) cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto, per diversi periodi di tempo, ciascuno dei quali superiore a 30 giorni, da una o più imprese strettamente collegate alla prima impresa,

tali diversi periodi di tempo si sommano al periodo totale di tempo durante il quale la prima impresa ha esercitato le attività in detto cantiere di costruzione o progetto di costruzione o di installazione, o in altro luogo individuato nella disposizione pertinente dell'Accordo fiscale coperto.

2. Il paragrafo 1 si applica in luogo o in assenza di disposizioni di un Accordo fiscale coperto nella misura in cui tali disposizioni riguardano la suddivisione di contratti in parti multiple al fine di evitare l'applicazione di un periodo o di periodi di tempo con riferimento all'esistenza di una stabile organizzazione per progetti o attività specifiche di cui al paragrafo 1.

3. Una Parte si può riservare il diritto:

a) di non applicare la totalità del presente Articolo ai suoi Accordi fiscali coperti;

b) di non applicare la totalità del presente Articolo alle disposizioni dei suoi Accordi fiscali coperti riguardanti la esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali.

4. Ciascuna Parte che non ha formulato una riserva di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 3 notifica al Depositario se ciascuno dei suoi Accordi fiscali coperti contiene una disposizione di cui al paragrafo 2 che non è oggetto di riserva ai sensi del sottoparagrafo b) del paragrafo 3 e, in tal caso, il numero dell'articolo e del paragrafo di ciascuna di tali disposizioni. Se tutte le Giurisdizioni Contraenti hanno effettuato una tale notifica riguardante una disposizione di un Accordo fiscale coperto, tale disposizione è sostituita dalle disposizioni del paragrafo 1 nella misura prevista al paragrafo 2. Negli altri casi, il paragrafo 1 prevale sulle disposizioni dell'Accordo fiscale coperto soltanto nella misura in cui tali disposizioni sono incompatibili con il paragrafo 1.

### ***Articolo 15 – Definizione di una persona strettamente correlata a un'impresa***

1. Ai fini delle disposizioni di un Accordo fiscale coperto che sono modificate dal paragrafo 2 dell'Articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso *commissionnaire arrangements* e strategie simili), dal paragrafo 4 dell'Articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), o dal paragrafo 1 dell'Articolo 14 (Suddivisione (*Splitting-up*) di contratti)), una persona è strettamente correlata a un'impresa se, in base a tutti i fatti e alle circostanze pertinenti, una ha il controllo dell'altra, o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni nell'altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni nel capitale della società), o se un'altra persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento dei diritti o partecipazioni (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o dei diritti o partecipazioni al capitale della società) nella persona e nell'impresa.

2. Una Parte che ha formulato le riserve di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 12 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso *commissionnaire arrangements* e strategie simili), al sottoparagrafo a) o c) del paragrafo 6 dell'Articolo 13 (Elusione artificiosa dello status di stabile organizzazione attraverso esenzioni per specifiche attività), e al